COMPENDIO DELL'ISTITUZIONE DELLA CONFRATERNITA DEL SANTISS...

Confraternita del Santissimo Sacramento

COMPENDIO

DELL' ISTITUZIONE DELLA CONFRATERNITA

DEL

SANTISS. SACRAMENTO

DELLA

PARROCCHIA DI SANTA CROCE

IN VICENZA

VICENZA
TIPOGRAFIA PARISE E COMPAGNO
1831.
Giorgio Dal Santo Edit.

Dat. ex Curia Episc. Vicetiae die 7 Feb. 1831.

Admittitur

ALEX. VALLE CAN. VIC. GEN. CAP.

Jo. Bapt. Sanson Cancell. Ep.

ALLI CONFRATELLI
ED ALLE CONSORELLE

della Confraternita

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

della Parrocchia di Santa Croce

in Vicenza

Fino dal momento, in cui nell'anno 1817 fu eretta questa Confraternita, gli Amministratori di allora ebbero in vista di pubblicare colla stampa, e le regole sotto alle quali erasi stabilita, e li beni spirituali dei quali partecipano gli ascrittivi; ma le deboli forze dell'in allora nascente stabilimento non permisero a quegli Amministratori di eseguire un tanto plausibile progetto: impedimento, che per altro nemmen ora lo si potrebbe considerar tolto, se gli Amministratori attuali si fossero limitati a porre a calcolo unicamente i mezzi ordinarii della Confraternita; ma dessi piuttosto con più ragione animati dall'esperito zelo degli ascritti, si sono determinati di eseguire la suddetta pubblicazione, confidando, anzi sicuri, che la generosità dei Confratelli, e delle Consorelle vorrà risarcire intieramente della spesa occorsa la Cassa della Confraternita, versandovi un qualche straordinario contributo all'atto stesso che riceveranno la presente.

Eccovi pertanto, o Confratelli, e Consorelle, fatta la comunicazione premeditata nel compendio

che vi si dirige, dalla lettura del quale riconoscerete appunto le regole della Confraternita, e li beni spirituali dei quali partecipano gli ascritti. Dall' unita Organizzazione, *che contiene le prime, farà ogni ascritto cognizione anco dei proprii obblighi per conseguire i secondi epilogati nel* Sommario, *che a più facile intelligenza si è formato, e viene pure unito. A questo punto gli attuali Amministratori crederebbero di mancare al proprio dovere, se ommettessero di vivamente raccomandare ad ogni ascritto, e distintamente a quelli della prima classe, l' integrale adempimento degli obblighi, che a cadauno respettivamente incombono, con quell' esattezza, e sollecitudine, che son pur necessarie per mantener sempre vivo con religiosa emulazione lo spirito veramente Cristiano, dal quale ognuno dev' essere animato. In tal modo gli Uffizioli acquisteranno coll' esempio l' assidua concorrenza agli esercizj Spirituali d' istituto dei altri ascritti, e presenteranno questi ultimi ai primi il più eccitante motivo, ond' esattamente prestarsi nelle respettive in-*

cumbenze. Tutti poi in fratellevole concordia concorriamo con doverosa pontualità a mantenere sempre vivi i mezzi, dei quali è in diritto la Confraternita, onde possa dessa sostenere il necessario dispendio per le sacre funzioni, ed altri esercizj Spirituali, e di beneficenza, che sono di suo istituto, e che sostenuti con vero spirito Cristiano potranno farci meritare l'eterna gloria, a cui principalmente siamo tutti obbligati di aspirare, come viene dai sottoscritti vivamente desiderato.

Dalla Residenza di Santa Croce
Vicenza il 4. *Febbrajo* 1851.

CARLO FOCHESATO *Parroco Presidente.*
Antonio Barbato *Priore.*
Pietro Pasquali *Reggente.*

Pietro Vettorazzo Cancell.

ORGANIZZAZIONE

Della Confraternita del SANTISSIMO *della Parrocchia di Santa Croce nella Chiesa di S. Giacomo Maggiore detta volgarmente di Santa Maria del Carmine, estesasi a seconda delle Ministeriali Istruzioni 15 Settembre 1807 tuttora in vigore.*

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Confraternita è formata di due classi di ascritti. La prima è composta di soli uomini, e se ne limita il numero per ora a 300. Gl' Individui di questa classe congregati in numero legale formano la Società. La prima classe veste nelle funzioni, e pratiche religiose l'uniforme della Confraternita, osservando le discipline da fissarsi dalli Priore, Vice-Priore, e Reggente. La seconda classe è formata d'ambi i sessi.

2. Il Parroco è il capo della Confraternita, ed essa è governata da un numero d' Individui della prima classe sotto la denominazione di Congregazione ordinaria.

3. Entrambi le classi sono capaci degli stessi benefizii spirituali.

4. Oltre al presente Regolamento s' intende soggetta la Confraternita pe. principio d' instituzione a tutte quelle discipline, che dall' Autorità Governativa fossero, o venissero prescritte.

5. Gli oggetti dell' instituzione sono inalterabilmente fissati in esercizii, e servigio del Culto, ed in opere di beneficenza. Ogni diverso oggetto non può

nemmeno essere assoggettato alle considerazioni nè della Società, nè delli suoi Rappresentanti.

6. Le volontarie oblazioni degli ascritti, e le limosine, che fossero permesse dalle discipline Politiche, e concertate colla Fabbricieria, formano li fondi della Confraternita.

7. Li fondi della Confraternita non possono essere disalveati dagli oggetti d'instituzione, e dietro assegno vengono disposti a cura del Priore, o Vice-Priori.

TITOLO I.

Del Governo

8. La Congregazione Ordinaria è presieduta dal Parroco. Essa è formata col Parroco, un Priore, due Vice-Priori, dodici Delegati, un Reggente, ed un Cancelliere. Le sue convocazioni sono legittime quando gli intervenuti superino la metà dei convocati, e mancando tal numero dietro il primo invito, basterà il terzo per renderla legittima sul secondo esperimento, e nei successivi, previo per altro un'ora di rispetto.

9. Li Priore, Vice-Priori, e Cancelliere formano la Consulta. La Consulta ha la direzione principale della Confraternita, ed è naturalmente autorizzata a trattare per la Confraternita col Parroco, e colli Fabbricieri per diversi oggetti famigliari, pei quali non occorre una speciale Convocazione.

10. Le deliberazioni in ogni caso vengono sempre emmesse dalla Congregazione ordinaria dietro proposizione della Consulta. Le proposizioni dei singoli Confratelli debbono assoggettarsi alla Consulta, che è l'organo della Congregazione ordinaria.

11. Oltre agli Ufficiali suddetti vi ha anco un

Computista, un Cassiere, un Vice-Reggente, un Maestro di Novizzi, e quattro Sagrestani, cioè due di Chiesa, e due d' Oratorio, assistiti da quattro altri Individui. Anco tali Individui debbono sceglersi fra quelli della prima classe.

12. Il Priore presiede all' esecuzione delle discipline, e sorveglia al buon ordine, e li Vice-Priori lo assistono nelle di lui imcumbenze, o suppliscono col-l' ordine di nomina in di lui assenza.

13. Il Cancelliere assiste a tutte le convocazioni: conserva gli atti, e carte della Confraternita, e cura l' esecuzione delle deliberazioni tanto della Congregazione ordinaria, che della Società.

14. Il Computista conforma lo stato preventivo, e consuntivo: riscontra il libro delle riscossioni, e quello della Cassa, e mantiene una controlleria.

15. Il Cassiere conserva gli entroiti: tiene un registro Cassa, ed effettua sopra regolari mandati i pagamenti.

16. Il Reggente presiede all' Uffiziatura, ed altri esercizii Spirituali assistito dal Vice-Reggente, che anco supplisce per lui in caso d' assenza. Il Maestro de' Novizzi sorveglia, e dispone per le cerimonie negli esercizii di Culto.

17. Li due Sagrestani di Chiesa assistono alle funzioni, ed esercizii di Culto nella Matrice, e li due d' Oratorio a quelli nella Sussidiaria di S. Croce, ove verrà fissata la residenza della Confraternita.

18. Evvi anco un Bidello a cui incombe di servire li Confratelli negli oggetti della Confraternita, è nei suoi attributi evvi l' obbligo di riscuotere le rendite in dipendenza degli ordini del Priore, e Vice-Priori.

19. Attivata la Confraternita colla elezione della Congregazione Ordinaria chi aspirasse ad ascriversi ne fa domanda personalmente, o col mezzo del Bidello al

Parroco, e questi ne promove l' aggregazione secondo ai paragrafi 4, e 5 delle summentovate Istruzioni 15 settembre 1807. Ogni Confratello sarà fornito d' un avviso a stampa documentante la sua aggregazione.

20. Le convocazioni si verificano sopra invito del Parroco, e tanto il Priore, e Vice-Priori, che la Fabbriceria hanno diritto di chiederne al Parroco la convocazione, che anco in di lui assenza possono richiamarla per oggetti d' istantaneo bisogno.

21. Si dovrà annualmente convocare la Confraternita, ossia Società, per render conto della gestione dell' anno, sentire i rilievi, che vi potessero esser fatti per le opportune provvidenze, e finalmente per la rinnovazione, o conferma degli Uffiziali, e dei Delegati.

22. La convocazione della Confraternita sarà legittima superando il numero degli intervenuti il quarto de' convocati; e se restasse senza effetto il primo esperimento, ogni numero, dietro al secondo invito, potrà deliberare dopo un'ora di rispetto.

23. Ogni deliberazione si della Congregazione Ordinaria, che della Società deve esser presa colla pluralità de' voti.

TITOLO II.

Degli oggetti d' instituto

24. Le funzioni saranno bilanciate colla forza della Confraternita. L' Ufficiatura nei giorni festivi: l' intervento alle Processioni: il mantenimento di cara a decoro delle Comunioni agli Infermi sono i principali oggetti della Confraternita, e di rigore.

25. In seguito a seconda dei mezzi, che per la Provvidenza divina mediante il patrocinio della B. V. del Carmine fluissero a favore della Confraternita, po-

tranno aggiungersi quelle altre funzioni, e sussidii alla Parrocchia, che saranno riconosciuti di maggior utilità spirituale, e di maggior decoro della Parrocchia stessa.

26. L'Ufficiatura consiste nella recita di tre salmi colle Laudi, ed Ore della B. V. nei giorni di Festa ordinaria, dovendoli distinguere col canto del notturno, Te Deum, e Benedictus li giorni solenni. Dopo l'Ufficiatura sarà celebrata la Santa Messa, al cui effetto verrà eletto un Cappellano.

27. Nelli primi sei mesi dell'anno si celebrerà nei giorni Festivi la Santa Messa pei fratelli vivi, e negli altri sei pei defunti.

28. Alla morte dei Confratelli potrà essare invitata all'Obito la Confraternita. Nel più breve termine possibile dovranno farsi celebrare Messe sei in suffragio dei defunti Confratelli, che pagassero il contributo di prima classe, e due pegli altri. Nella prima Festa successiva alla morte di qualunque Confratello, sarà in suffragio del defunto recitato il primo notturno, e le laudi dell'Uffizio dei morti. Lo stesso si farà ogni prima Domenica del mese pei defunti.

29. Le Processioni alle quali dovrà intervenire la Confraternita, sono di rigore quelle delle terze del mese, quella nell'ottava del Corpus Domini, e quella della B. V. del Carmine, ed in generale a tutte le altre siano generali, che parrocchiali alla quali venisse invitata.

30. Per accompagnare le Comunioni ordinarie, e straordinarie agli Infermi sarà fissato un fondo di cera da conservarsi dai Sagrestani di Chiesa, che avranno obbligo di sorvegliare alla distribuzione, e raccoglimento: e pegli altri usi, e bisogni della Confraternita sarà stabilito, secondo i mezzi, altro fondo di cera da conservarsi dalli Sagrestani d'Oratorio.

31. Nella viva fiducia, che la Provvidenza divina

sia per assecondare le religiose, e pie viste della Confraternita, protetta anco dalla B. V. del Carmine di special devozione della Parrocchia, si dovrà erogare eziandio una discreta porzione di redditi in dotazione di povere Donzelle, ed al caso ne verrà disciplinata la dispensa.

32. Anco l'assistenza a' poveri deve essere un oggetto per possibilmente impiegare i fondi della Confraternita. A tale effetto si destinerà possibilmente una somma annuale dalla Congregazione ordinaria, secondo i mezzi, che saranno in potere della Confraternita. Il Parroco nominerà due o più Confratelli, a favor dei quali dovrà porsi la somma stessa, e questi a seconda delle segrete insinuazioni del Parroco ne faranno la distribuzione senza uopo di renderne conto.

TITOLO III.

Dell'amministrazione dei redditi.

33. A seconda della Carta 9. Giugno 1817. estesa per la prima sottoscrizione contemplata dall'Articolo I. delle ripetute Istruzioni 15. Settembre 1807. il contributo accordato dal susseguente articolo XII. resta determinato in due misure.

Ogni Confratello di prima classe corrisponderà una mensile contribuzione corrispondente ad una annualità nè minore di lire tre, nè maggiore di sei italiane.

Ogni Confratello e Consorella di seconda classe corrisponderà una settimanale corrisponsione non minore di centesimi tre.

Cesserà qualunque obbligazione di contributo ogni volta, che direttamente, od indirettamente cessino, od anco siano sospesi gli oggetti pei quali il contri-

buto deve essere corrisposto in forza della presente Organizzazione. Ogni contamento di Confratelli di prima classe dovrà essere coperto da regolare ricevuta del Cassiere; e così ogni mese si dovranno coprire i settimanali contamenti delli Confratelli della seconda classe.

34. Il Bidello si presterà a riscuotere con tutta pontualità, diligenza, e particolar zelo le corrisponsioni suddette con quel compenso, che all'epoca della sua attivazione gli verrà fissato, e previo idonea fideiussione in misura da stabilirsi, e così riscuoterà ogni altro provento, o reddito.

35. Le limosine, che si potessero attivare a seconda dell'articolo 6. della presente Organizzazione, passeranno al Cassiere mensilmente, come ogni mese saranno ad esso passati tutti gli altri redditi, e proventi qualunque.

36. Il Bidello rassegna al Computista i libri. Il Computista gli esamina, e verifica le esazioni. Indi forma un prospetto in tre originali, uno dei quali resta in sue mani, un secondo viene trasmesso al Cassiere per norma della somma da esigersi, ed il terzo viene rilasciato al Bidello per quietanza. Li due secondi originali devono essere firmati dal Computista, dal Cassiere, e dal Bidello.

37. Li pagamenti si verificano sopra mandati, che vengono emessi dal Cancelliere, sempre in esecuzione di deliberazioni della Congregazione ordinaria da citarsi nelli Mandati respettivamente. Li Mandati saranno regolari colle firme del Priore, o di un Vice-Priore in caso di impedimento del Priore, del Computista, e del Cancelliere. Mancante il Mandato di qualunque di tali estremi, non sarà regolare il pagamento.

38. Il Cassiere conserva registro di tutti gl' introiti, e dei pagamenti. Li prospetti del Computista fir-

mati giusta l'articolo 36, e li Mandati colle firme dall'articolo 37 prescritte, e colle quietanze delle parti pendenti sono i documenti, che comproveranno il debito, e credito del Cassiere.

39. Alla vigilanza del Computista è vivamente raccomandata la diligente, ed attiva condotta del Bidello. Scorgendo disordini è tenuto di farne prudente rappresentanza al Priore, o Vice-Priori per le pronte provvidenze.

40. Nella Convocazione generale, contemplata dal superiore articolo 21, sarà esposto un bilancio esatto, e minuto dello scosso, e speso, e lo stato preventivo per l'anno avvenire; e ciò all'effetto che sia nota ad ogni ascritto la tenutasi amministrazione, ed il progetto per l'anno seguente, onde ciascuno possa farvi quelle considerazioni, che tendessero al miglior essere della Confraternita. Tali considerazioni saranno raccolte dal Cancelliere, e saranno il tema di una immediata convocazione della Congregazione ordinaria. Le deliberazioni della Congregazione ordinaria sopra tali mozioni saranno comunicate alli proponenti respettivamente.

Vicenza 4. Giugno 1817.

Firmato - VINCENZO MAROINI *Parroco.*

Concordat Gio. DOMENICO DISCONZI *Cancell.*

Per copia conforme

Pietro Vettorazzo Cancell.

Parte

posteriormente presa della Congregazione Ordinaria con sua Seduta del 29 Dicembre 1830, ed indi sancita dalla Confraternita nella sua generale Seduta del 2 Gennajo 1831.

Fu eletto un Conservatore alle leggi colla facoltà in esso d' intervenire a tutte le convocazioni sì della Consulta, che della Congregazione ordinaria, e generale Capitolo col carico in esso di *semplicemente* attenersi a quanto prescrive il Regolamento Organico, e le successive deliberazioni, dando facoltà allo stesso di opporsi in ciò che fosse per essere in offesa delle medesime Discipline, e Parti; con che s' intende che la sua facoltà è soltanto limitata all' osservanza generale delle Discipline in proposito emanate, e che fossero per stabilirsi in seguito.

Ballottata in Capitolo generale ebbe voti in favore 29. contro nove.

Per copia conforme

Pietro Vettorazzo Cancell.

Visto il soprascritto Capitolare, presentatosi per l'approvazione, della Confraternita del Ss. Sacramento della Parrocchia di Santa Croce di questa R. Città, e dietro maturo esame riconosciuto consentaneo alle Ecclesiastiche discipline lo licenziamo per l'inviolabile osservanza, e comandiamo, che ritenuto l'originale negli atti di questa Nostra Curia, sia rilasciata copia concordata alla Confraternita. Tanto ec.
Dalla Curia Vescovile di Vicenza il 3 Feb. 1831.

Firm. ALESSANDRO VALLE Can. Vic. Gen.

Sott. *Gio. Battista Sanson Cancell.*

Concorda colla copia concord.

Pietro Vettorazzo Cancell.

SOMMARIO

degli Esercizj, e dei beni spirituali dei quali partecipano gli Ascritti nella Confraternita del Ss. Sacramento della Parrocchia di Santa Croce in Vicenza

ESERCIZJ SPIRITUALI

1. Ufficiatura dell' Ufficio Mariano nella Chiesa di Santa Croce in tutti i giorni festivi, escluse le terze Domeniche d' ogni mese, applicabile pei Confratelli, e per le Consorelle viventi; e nella prima Domenica d' ogni mese anco dell' Uffizio *pro defunctis* con Esequie applicabile in suffragio dei Confratelli e delle Consorelle defunti.

2. Intervento della Confraternita nelle seguenti Processioni Parrocchiali:

a Nel giorno della Purificazione di M. V.
b Nel giorno, che si solennizzano le Sante Reliquie.
c Nell' ultimo giorno dell' Orazione delle 40. Ore.
d Nel giorno delle Palme.
e Nel Giovedì Santo.
f Nel Venerdì Santo.
g Nel giorno della Comunione agl' Infermi pel precetto Pasquale.
h Nell' Ottava del Corpus Domini.
i Nel giorno, che si solennizza la B. V. del Carmine.
k Nel giorno di tutti i Santi per l' Esequie pei defunti.
l In tutte le terze Domeniche d' ogni mese.

5. Intervento della Confraternita nelle seguenti Processioni generali:

a Del Venerdì Santo.
b Delle due votive al Monte Berico.
c Del giorno del Corpus Domini.
d Della Domenica *in Albis*.

4. Visita alla Chiesa de' Santi Felice e Fortunato per la solennità dell' Anniversario di detti Santi in quell' anno nel quale viene invitata.

5. Adorazione del Ss. Sacramento esposto nell' Oratorio della Cattedrale nella settimana santa.

6. Intervento della Confraternita agli Obiti delli Confratelli, e delle Consorelle; ed obbligo dei Confratelli di prima classe di recitare per ogni Confratello, o Consorella defunta, l' Uffizio *pro defunctis*, con Esequie nella Chiesa di Santa Croce.

FUNZIONI DI CULTO

7. Offerte d' uso di cera a decoro delle seguenti solennità e Processioni:

a Per le Comunioni agl' Infermi della Parrocchia siano ordinarie, che straordinarie.
b Per la Processione Parrocchiale nelle terze Domeniche d' ogni mese, tanto pei Confratelli cappati, come pel Clero.
c Pei Confratelli cappati, che intervengono alle suddette Processioni delle sante Reliquie, nel Venerdì Santo, per la Comunione Pasquale, nel giorno, ed infra ottava del *Corpus Domini*, ed agli Obiti dei Confratelli, e Consorelle.

8. Esposizione del Venerabile nella Chiesa di Santa Croce in tutti i Sabati feriali, nei quali non venisse esposto nella Matrice, escluso un trimestre autunnale, con decente fornitura di cera.

9. Esposizione del Venerabile nella Chiesa stessa con decente fornitura, ed illuminazione nelli nove giorni precedenti alla festività del Nome di M. V., e solennità in tal giorno con applicazione delle Messe a suffragio delli Confratelli, e delle Consorelle.

10. Una Messa in cadaun giorno festivo, ed altre otto in cadaun mese nei giorni feriali, applicabili pei Confratelli, e Consorelle viventi nel primo semestre dell' anno civile; e per quelli defunti, e quelle defunte nel secondo semestre.

11. Sei Messe alla morte d' ogni Confratello o Consorella ascritti nella prima classe, e due se ascritti nella seconda classe, applicabili in suffragio dell' anime loro respettivamente.

12. Anniversario nella suddetta Chiesa pei defunti Confratelli e Consorelle, con recita dell' Uffizio *pro defunctis* con applicazione di tutte le Messe lette, e così della Messa solenne.

INDULGENZE

13. Indulgenza pleanaria applicabile a se, ed in suffragio di qualunque Anima del Purgatorio, in un qualunque giorno dell' anno a piacere di chi veramente pentito, confessato, e comunicato, divotamente visiterà la Chiesa di S. Croce, residenza della Confraternita, ed ivi pregherà per la concordia dei Principi Cristiani, per l' estirpazione delle eresie, e per l' esaltazione di Santa Madre Chiesa giusta Breve di S. S. Leone XII. 15 luglio 1826.

14. Tutte quelle applicate alli Confratelli, ed alle Consorelle dell'Arciconfraternita del Ss. Sacramento eretta nella Chiesa Parrocchiale e Collegiata di S.ª Maria, detta volgarmente della Rotonda, in Roma, applicate a questa Confraternita con Breve di S. S. Pio VIII. 14 luglio 1830, che sono le seguenti:

a Concede primieramente Sua Santità a tutti i fedeli dell' uno e dell'altro sesso, ch' entreranno nella detta Confraternita nel primo giorno del loro ingresso, se veramente pentiti, e confessati, riceveranno il Santissimo Sacramento dell' Eucarestia, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i suoi peccati.

b Concede agl' istessi Confratelli, e Sorelle tanto descritti, quanto da descriversi, Indulgenza Plenaria, se pentiti, confessati, e comunicati si troveranno presenti alla Processione, che detta Confraternita suol fare ogni anno nell' Ottava del Corpus Domini, ed accompagneranno il Ss. Sacramento, ed ivi pregheranno per la concordia de' Principi Cristiani, estirpazione dell'eresie, ed esaltazione di Santa Madre Chiesa.

c Concede alli medesimi, che non potendo intervenire alla suddetta Processione, pentiti, e confessati si comunicheranno, pregando come di sopra, similmente Indulgenza Plenaria.

d Concede alli medesimi Fratelli descritti in detta Confraternita, quali constituti in punto di morte, pentiti però, confessati, e comunicati invocheranno divotamente il nome di Gesù col cuore, non potendo con la bocca, Indulgenza Plenaria, e remissione di tutti i loro peccati.

e Concede alli medesimi, che veramente pentiti, e confessati riceveranno il Ss Sacramento nel giorno del Corpus Domini, e pregheranno come sopra, sette anni, ed altrettante quarantene.

f Concede alli medesimi, che pentiti, confessati, e comunicati interverranno alla Processione che si fa ogni terza Domenica del mese, come anco nel Giovedì Santo, pregando come sopra, sette anni, ed altrettante quarantene.

g Concede inoltre a tutti i Fedeli dell'uno, e l'altro sesso, anche non descritti in detta Confraternita, quali interverranno a detta Processione, duecento giorni d'Indulgenza, ed alli Fratelli, e Sorelle, i quali contriti, almeno confessati, accompagneranno il Santissimo Sacramento nel detto Giovedì Santo processionalmente, altri cento giorni d'Indulgenza.

h Concede alli medesimi Fratelli, che accompagneranno il Santissimo Sacramento quando si porta agli Infermi, ed in qual si sia altro tempo, o con lumi, o senza lumi, cinque anni, ed altrettante quarantene: ed a quelli che saranno impediti, recitando un Pater, ed un'Ave Maria, e pregando come sopra, cento giorni d'Indulgenza.

i Concede alle donne, che per giusta causa non potranno accompagnare il Ss. Sacramento predetto, recitando una volta il Pater noster, ed un'Ave Maria, e pregar Dio per l'infermo, similmente cento giorni d'Indulgenza. Ed inoltre alli Fratelli, e Sorelle suddette, che visiteranno la Cappella dove si conserva il Ss. Sacramento nel Giovedì Santo, e pregheranno come di sopra, rilascia cento giorni dell'ingiunte ad esso, ovvero in altra maniera dovute penitenze, secondo la forma consueta della Chiesa.

Come appare da un Breve di N. Signore Papa Paolo V. spedito in Roma il giorno 3 di novembre 1606 nell'anno secondo del suo Pontificato.

OSSERVAZIONE

Oltre a quanto sopra ridondano a beneficio dei Confratelli, e delle Consorelle anco tutte le

Opere di Benificenza

che si eseguiscono annualmente con parte dei Redditi della Confraternita tanto

per
Limosine ai Poveri
come
in Dotazioni di Consorelle

Ma siccome non si può precisarne la quantità, perchè dipendente dalla forza annuale dei mezzi, che sono in potere della Confraternita, così se ne limita la menzione alla presente avvertenza.

DISCIPLINE

per la dispensa delle Grazie da farsi dalla Confraternita del Ss. Sacramento della Parrocchia di Santa Croce di Vicenza.

1. La dispensa seguirà nel giorno della Convocazione generale al finir dell'anno.

2. Due grazie restano fissate pei Confratelli di Lire 10. per cadauna, e quelle per le Donzelle maritande non saranno meno di L. 30. italiane per cadauna.

3. Nel mese di Luglio di cadaun anno sarà rilevato il fondo erogabile in tale oggetto, e sarà sottopposto alla Congregazione ordinaria prima del giorno 15. del successivo mese di Agosto, col progetto del numero delle Grazie da dispensarsi, sul che delibererà a pluralità di voti prima del giorno stesso.

4. Nel giorno 15. Agosto tanto nella Matrice, che nelle Soccursali sarà pubblicato il numero di Grazie disponibili, ed il giorno nel quale saranno disposte.

5. La sorte deciderà dei graziati, e delle graziate.

6. Per aver vocazione a tali grazie sarà di rigore, che gli aspiranti siano aggregati, ed abbiano saldato il contributo per lo meno sino a tutto il mese di Ottobre dell'anno a cui la dispensa delle Grazie si riferisce. La Congregazione ordinaria a seconda dei fondi erogabili potrà classificare le Grazie alle maritande.

7. Le Consorelle aspiranti dovranno dentro il mese di Settembre aver presentato al Cancelliere della Scuola le proprie domanda colli seguenti documenti.

a La fede di nascita.
b La fede dei buoni costumi, d'esser nubile, e promessa sposa.

c La fede di esser ascritta alla Confraternita almeno dieciotta mesi prima, o di averne per lo meno saldato l'importo, coll'indicazione del contributo.

Il Cancelliere rilascia riscontro della presentazione.

8. Dentro il mese di Ottobre dovrà perfezionarsi un Ruolo delle Consorelle aspiranti coll'ordine progressivo, che avranno prodotto l'aspiro, dimostrante esso Ruolo il cognome, nome, paternità, domicilio, e contributo.

9. Dentro il mese stesso sarà completato altro Ruolo dei Confratelli capaci delle Grazie, ed entrambi detti Ruoli saranno sottoposti alla Congregazione ordinaria, cui delibererà sulla capacità respettiva.

10. Riconosciuta la capacità dei Confratelli, e delle Donzelle aspiranti si rettificano, se occorre, li confermati Ruoli, e saranno esposti almeno due Feste prima della dispensa a vista comune nella Chiesa di Santa Croce.

11. Le Donzelle graziate conservano il benefizio per un anno, e se dentro l'anno non verificano il loro matrimonio caducano dal benefizio, e restano i fondi in potere della Confraternita.

12. Ogni graziata per poter ottenere il mandato di pagamento deve giustificare.

a Di avere verificato il proprio matrimonio.
b Di avere saldato il contributo sino a quel giorno scaduto.

Vicenza 30. Decembre 1818.

Approvato nell'odierna seduta

Firmati { Lodovico Bonini *Priore*.
Gio. Domenico Disconzi *Cancell.*

Concordat. *Pietro Vettorazzo Cancell.*